

La giurisdizione italiana in materia di successione (art. 50, L. 31.5.1995, n. 218)

Norma di riferimento: art. 50, L. 31.5.1995, n. 218 **Giurisdizione in materia successoria**

50

[1] *In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:*

- a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
- b) se la successione si è aperta in Italia;
- c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
- d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
- e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

Riferimenti normativi: Artt. 43, 456 c.c.; artt. 4, 14, 15, 22, 77 c.p.c.; artt. 3, 4, 9, 19, 32, 37, 40, 44, 46, L. 31.5.1995, n. 218; Convenzioni bilaterali sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze: Italia-Francia, 1930; Italia-Svizzera, 1933; Italia-Germania, 1936; Italia-Belgio, 1962; Italia-Paesi Bassi, 1959; Italia-Regno Unito, 1964; Italia-Tunisia, 1967; Convenzioni bilaterali "consolari" o "di stabilimento e consolari": Italia-Spagna, 1867; Italia-Svizzera, 1868; Italia-Portogallo, 1868; Italia-Turchia, 1929; Italia-Francia, 1955; Italia-Romania, 1967.

Bibliografia: ATTARDI, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in RDC, 1995, I; BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, 3^a ed., Padova, 1999; BARUFFI, CAFARIPANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Padova, 2009; BOSCHIERO, *Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Torino, 1996; CALÒ, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007; ID., *Successioni e Unione europea: la lunga marcia del Libro Verde*, in FI, 2006, V; CLERICI, Artt. 46-50, in AA.VV., *Commentario del nuovo diritto internazionale privato italiano*, Padova, 1996; DAVÌ, *Riflessioni sul diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in RDIn, 2005; ID., *L'Autonomie de la Volonté en Droit International Privé des Successions dans la Perspective d'une Future Réglementation Européenne*, in RIPP, 2004; ID., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, in RIPP, 2002; ID., *Le questioni generali di diritto internazionale nel progetto di riforma, in La riforma del diritto internazionale privato e processuale. Raccolta in onore di Edoardo Vitta*, a cura di Gaja Milano, 1994; DE CESARI, *Successioni*, in *Le fonti del diritto italiano. Codice della famiglia*, a cura di Sesta, Milano, 2009; ID. (a cura di), *Le prospettive di unificazione in materia di diritto internazionale privato delle successioni*, in AJANI, BENACCHIO, *Persona e famiglia*, II, *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, 2008; ID., *Diritto internazionale privato e processuale comunitario. Atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Torino, 2005; DELI, Artt. 46-50, in L. 31 maggio 1995, n. 218. *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario*, a cura di Bariatti, in NLCC, 1996; GIULIANO, *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, Milano, 1970; MALATESTA, BARIATTI, POCAR, *The external dimension of EC private international law in family and succession matters*, Padova, 2008; MENGIOZZI, *La riforma del diritto internazionale privato italiano*, 4^a ed., Napoli, 2004; MIGLIAZZA, *Successione (Diritto internazionale privato e processuale)*, in EGI, XXX, 1993; MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954; MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, 4^a ed., Torino, 2010; ID., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, 2^a ed.,

Torino, 2006; PICONE, *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998; QUADRI, *Ancora sulla competenza internazionale dei giudici italiani*, in *Scritti giuridici*, II, *Diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 1997; POCAR, TREVES, CLERICI, DE CESARI, TROMBETTA-PANIGADI, *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, 3^a ed., Milano, 1999; SALERNO, *Il coordinamento dei criteri di giurisdizione nella legge di riforma di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 1996; STARACE, *La disciplina dell'ambito della giurisdizione italiana nel disegno di legge*, in *Studi Vitta*, 1994; TONOLO, *Commento art. 50*, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano*, L. 31 maggio 1995, n. 21, Torino, 2001; VILLANI, *Le successioni e le donazioni*, in *Il nuovo sistema italiano di d. i. pr.*, a cura di Capotorti, in *CorG*, 1995; VITTA, *Diritto internazionale privato*, Torino, 1972-1975, III.

Sommario: **1.** L'ambito di applicazione dell'art. 50, L. 31.5.1995, n. 218. **2.** Problemi generali di applicazione: il coordinamento tra l'art. 50 e l'art. 3, L. 31.5.1995, n. 218. **3.** I singoli criteri di giurisdizione: la cittadinanza e l'apertura della successione in Italia. **4.** (Segue) La localizzazione in Italia dei beni di maggiore consistenza economica e la localizzazione in Italia dei beni oggetto della domanda. **5.** Altri criteri generali di giurisdizione. **6.** Il sistema delle norme di natura convenzionale in materia successoria. **7.** La proposta di regolamento UE sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e sulla creazione di un certificato successorio europeo.

1. L'ambito di applicazione dell'art. 50, L. 31.5.1995, n. 218

■ L'art. 50 chiude il Capo VII della L. 31.5.1995, n. 218 elencando in maniera specifica e sistematica una serie di **criteri speciali** in forza dei quali è possibile radicare la competenza del giudice italiano nelle controversie in materia successoria (DE CESARI, *Successioni*, in *Le fonti del diritto italiano. Codice della famiglia*, a cura di Sesta, Milano, 2009, 5209; DELI, *Artt. 46-50*, in *L. 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario*, a cura di Bariatti, in *NLCC*, 1996, 1315). La norma in commento si caratterizza per l'**ampiezza** con la quale viene definita la giurisdizione sia in relazione alle cause che possono essere presentate davanti al giudice italiano sia per quanto riguarda il numero dei criteri di collegamento individuati (CLERICI, *Artt. 46-50*, in *AA. VV.*, *Commentario del nuovo diritto internazionale privato italiano*, Padova, 1996, 247; TONOLO, *Commento art. 50*, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano*, L. 31 maggio 1995, n. 21, Torino, 2001, 235). Re-

lativamente al primo profilo, mentre l'art. 4, 2° co., c.p.c., che disciplinava la materia prima dell'intervento della legge di riforma, riguardava specificatamente le "successioni ereditarie", l'art. 50, L. 31.5.1995, n. 218 si riferisce più ampiamente alla "**materia successoria**". L'ambito di applicazione della norma, dunque, prescinde dall'elenco delle controversie contenuto nell'art. 22 c.p.c. che, sotto il vigore del precedente sistema, veniva in soccorso per qualificare una lite come successoria. Se ne desume, pertanto, che dell'art. 50 disciplina anche quelle controversie che presentano una connessione indiretta, ma abbastanza stretta con la materia (CLERICI, 248; DELI, 1318, MOSCONI, CAMPILIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, 122; MIGLIAZZA, *Successione (Diritto internazionale privato e processuale)*, in *EGI*, XXX, 1993, 12).

☞ Di recente la Cassazione (C., Sez. Un., 27.10.2008, n. 25875) ha precisato che appartiene alla giurisdizione del giudice italiano la controversia promossa nei confronti di un coerede, in cui la domanda principale è quella della petizione dell'eredità relativa-

mente ad una successione aperta in Italia, con connessa richiesta di scioglimento della comunione. Secondo la Corte, infatti, la natura ereditaria della controversia non può subire alcuna mutazione, né genetica né sostanziale, sul piano del *petitum* e della *causa petendi*, qualora l'attore abbia contestualmente formulato una domanda pregiudiziale, qualificabile come un accertamento incidentale condizionato, volta a far dichiarare l'invalidità o l'inefficacia di accordi transattivi stipulati in Svizzera tra le stesse parti della lite successoria. Tale richiesta attinge infatti al merito della controversia e non alla giurisdizione. Nel caso di specie, ne è conseguita l'applicabilità dell'art. 1 della Convenzione di Lugano, in forza della quale le cause ereditarie sono escluse dalla relativa sfera di applicazione, rientrando esse, di converso, nella previsione dell'art. 50, L. 31.5.1995, n. 218.

Sempre il relazione all'ambito di applicazione dell'articolo in commento, in una precedente sentenza la Cassazione (C., Sez. Un., 20.12.2006, n. 27182) aveva chiarito che, nel caso in cui l'erede del *de cuius* italiano proponga azione nei confronti di una banca straniera al fine di ottenere il pagamento di quanto esistente sul conto corrente intestato al defunto, è competente il giudice straniero, in quanto giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e non il giudice italiano. Nel caso di specie, infatti, la causa proposta da chi, assumendo di essere erede a titolo universale di una delle parti del contratto di conto corrente, pretenda, in quanto subentrato in tale rapporto, l'esecuzione dello stesso nei confronti della controparte, non può essere qualificata come successoria ma contrattuale, dovendosi dunque applicare l'art. 3, L. 31.5.1995, n. 218 e la Convenzione di Lugano del 1998 (L. 10.2.1992, n. 198).

■ In relazione al secondo profilo, rileva la **molteplicità dei criteri** di giurisdizione che sono richiamati fra loro in modo alternativo. Mentre il **criterio della successione aperta in Italia e quello della cittadinanza del defunto al momento della morte** erano

già presenti sotto il vigore dell'abrogato art. 4 c.p.c., risultano nuovi rispetto al passato il **domicilio o la residenza in Italia del convenuto, l'accettazione di giurisdizione, la situazione in Italia della parte di beni di maggior consistenza economica e la localizzazione in Italia dei beni oggetto della domanda** (DE CESARI, *Successioni*).

Appare inoltre importante specificare che in presenza di procedimenti di giurisdizione volontaria, che possono essere utilizzati anche in materia successoria, non troverà applicazione l'art. 50, ma l'art. 9, L. 31.5.1995, n. 218 (CLERICI, 251; MIGLIAZZA, 13).

Infine, per le ipotesi di commorienza, scomparsa, assenza e morte presunta non bisogna fare riferimento all'art. 50, ma agli artt. 21 e 22 che per tali ipotesi contengono specifici criteri di collegamento.

2. Problemi generali di applicazione: il coordinamento tra l'art. 50 e l'art. 3, L. 31.5.1995, n. 218

■ In dottrina si è discusso se per determinare la competenza del giudice in materia successoria si debba far riferimento in **via esclusiva** ai criteri previsti dall'art. 50 oppure si debba ricorrere, in **via concorrente**, anche alle norme generali di giurisdizione contenute nel titolo II della L. 31.5.1995, n. 218 (DE CESARI, *Successioni*, 5210; DELI, 1316). **La questione sorge in quanto l'art. 50, contrariamente ad altre norme speciali di giurisdizione (in particolare gli artt. 32, 37, 40, 3° co., e 44) non richiama in modo esplicito l'art. 3, del quale però riproduce due criteri (domicilio e residenza del convenuto)** (DELI, 1316; TONOLO, 236).

Su tale problema la dottrina è stata a lungo divisa. L'assenza del richiamo all'art. 3 è stata giustificata da alcuni come una pura casualità, da altri come **l'intenzione del legislatore di disciplinare ex novo la materia, cioè come se l'art. 3 non esistesse. Quest'ultima interpretazione implicherebbe di escludere a priori** quei criteri previsti nell'art. 3 e non espressamente richiamati dall'art. 50 (BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, 3ª ed., Padova, 1999, 550; DELI,

1316; STARACE, *La disciplina dell'ambito della giurisdizione italiana nel disegno di legge*, in *Studi Vitta*, 1994, 252).

I primi commentatori della legge di riforma non hanno accolto quest'**ultima interpretazione**. Muovendo infatti da un'analisi generale delle norme sulla giurisdizione contenute nella L. 31.5.1995, n. 218, tale dottrina ha messo in luce come il legislatore ha talvolta ripetuto, all'interno di un articolo, alcuni criteri di giurisdizione già indirettamente richiamati attraverso un rinvio esplicito ad altre norme (STARACE, 252). Un esempio in tal senso è dato dall'art. 3, 1° co., L. 31.5.1995, n. 218. Quest'ultimo menziona in maniera espressa i criteri del domicilio e della residenza del convenuto che sarebbero già di per sé operanti in base al secondo comma, il quale rinvia alle disposizioni sulla competenza territoriale contenute nel codice di procedura civile. Lo stesso ragionamento potrebbe valere anche per l'art. 50 e il richiamo espresso ai criteri della residenza e al domicilio si potrebbe perciò interpretare come un "eccesso di scrupolo" del legislatore e non come l'intenzione di disciplinare in via esclusiva i titoli di giurisdizione per la materia successoria (DELI, 1316).

Ad ulteriore sostegno di questa interpretazione soccorre il tenore letterale dell'art. 3, L. 31.5.1995, n. 218, in base al quale sembra doversi preferire una sua applicazione generale cioè anche a quelle materie per le quali la L. 31.5.1995, n. 218 ha previsto criteri di giurisdizione speciali (MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, 122; ID., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, 144). L'art. 3, L. 31.5.1995, n. 218 prevede infatti che, per le materie non rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, "la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio". Il legislatore, dunque, si sarebbe avvalso della congiunzione "anche" al fine di affiancare, in via sussidiaria, i criteri generali di giurisdizione ai criteri speciali, che

entrerebbero in gioco qualora se ne presentasse opportuno l'utilizzo (BALLARINO, 558; BOSCHIERO, *Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Torino, 1996, 99; MIGLIAZZA, 12; MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, 144; PICONE, *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, 195; STARACE, 245; VILLANI, *Le successioni e le donazioni*, in *Il nuovo sistema italiano di d. i. pr.*, a cura di Capotorti, in *CorG*, 1995, 1251).

Altra parte della dottrina ha criticato questa interpretazione sostenendo che, in assenza di uno specifico richiamo, l'art. 3, L. 31.5.1995, n. 218, non possa essere esteso alla materia successoria, per la quale il legislatore ha previsto una disciplina speciale e per di più completa. **Aderendo a questa interpretazione, del resto, si eviterebbero le ipotesi di giurisdizione esorbitanti** (ATTARDI, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *RDC*, 1995, I, 739; BALLARINO, 550; BOSCHIERO, 99; DELI, 1318; PICONE, 195; SALERNO, *Il coordinamento dei criteri di giurisdizione nella legge di riforma di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 1996, 923).

Tuttavia il dibattito dottrinale non sembra avere gran rilievo da un punto di vista pratico, dal momento che alcuni criteri generali, e cioè il domicilio e la residenza del convenuto, sono presenti sia nell'art. 3, 1° co., L. 31.5.1995, n. 218 sia nell'art. 50, lett. d; DE CESARI, *Successioni*, 5210; DELI, 1318; MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, 145; TONOLO, 236).

✪ Al contrario, il riferimento ai criteri di competenza territoriale, contemplati nell'art. 3, 1° co., L. 31.5.1995, n. 218, viene reso inoperante dalle previsioni dell'art. 50 di cui alle lett. b, c ed e (rispettivamente: successione apertasi in Italia, localizzazione in Italia dei beni di maggiore consistenza economica e localizzazione in Italia dei beni oggetto della controversia), che individuano criteri coincidenti con quelli previsti dal-

l'art. 22, 1° e 2° co., c.p.c. Sembra dunque difficile ipotizzare casi in cui, ove fosse possibile configurare un rapporto di complementarietà fra l'art. 3 e l'art. 50, esso possa assumere rilievo, eccezion fatta, probabilmente, per l'ipotesi in cui il convenuto abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. (T. Lucca, 23.9.1997), in forza del rinvio operato dall'art. 3, 1° co., L. 31.5.1995, n. 218.

■ Anche la dottrina maggioritaria, del resto, ha accolto tale interpretazione (DELI, 1318; SALERNO, 923; MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, 122). Attraverso l'adozione di norme speciali di giurisdizione, il legislatore ha comunque perseguito l'obiettivo fondamentale di agevolare il più possibile la verifica della giurisdizione italiana (DE CESARI, *Successioni*, 5210; MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, 145).

3. I singoli criteri di giurisdizione: la cittadinanza e l'apertura della successione in Italia

I primi due criteri di giurisdizione contenuti nell'art. 50, ovvero quello della cittadinanza italiana del *de cuius* e l'apertura della successione in Italia, coincidono con quelli previsti anteriormente all'entrata in vigore della L. 31.5.1995, n. 218, contemplati nell'abrogato art. 4 c.p.c.

☞ In relazione al criterio della **cittadinanza**, la dottrina ha apprezzato la nuova espressione contenuta nell'art. 50, lett. *a*, che, prevedendo la sussistenza della **cittadinanza del defunto al momento della morte**, evita il crearsi dei problemi legati alla formulazione del precedente art. 4, n. 2, c.p.c., in forza del quale la giurisdizione italiana sussisteva se la domanda riguardava **"le successioni ereditarie di cittadino italiano"** (A. Trieste, 22.11.1961).

■ **L'accertamento della cittadinanza** deve essere condotto alla luce delle disposizioni italiane vigenti al momento della morte del *de cuius* (DE CESARI, *Successioni*, 4449; DELI, 1320; TONOLO, 237). Qualora quest'ulti-

mo possieda, al momento della morte, **doppia o plurima cittadinanza**, prevale la cittadinanza italiana. Ciò in forza dell'art. 19, L. 31.5.1995, n. 218, che nel caso di un soggetto pluricittadino prevede la prevalenza della legge dello Stato con il quale egli presenta il collegamento più stretto.

☞ In questo senso si è espresso anche il giudice di merito (T. Lucca, 23.9.1997).

■ Dal tenore della norma sembra tuttavia doversi escludere che in assenza della cittadinanza italiana del *de cuius*, la competenza spetti al giudice italiano anche qualora la successione risulti essere sottoposta alla legge italiana (BALLARINO, 551).

Anche per determinare **il luogo di apertura della successione (di cui alla lett. *b*)**, bisogna far riferimento alla normativa italiana vigente al momento della morte del *de cuius*. A tal proposito, deve essere accertato se l'ultimo domicilio fosse in Italia, poiché in forza dell'art. 456 c.c., la successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (BALLARINO, 551; DE CESARI, *Successioni*, 5210; TONOLO, 237).

4. (Segue) La localizzazione in Italia dei beni di maggiore consistenza economica e la localizzazione in Italia dei beni oggetto della domanda

■ Il criterio della localizzazione in Italia dei beni ereditari è richiamato sia dalla lett. *c* sia dalla lett. *e* dell'art. 50. **Il luogo di localizzazione dei beni di maggiore consistenza economica**, contemplato nella lett. *c*, è un criterio nuovo rispetto al sistema previgente, da interpretare in maniera piuttosto ampia ricomprendendovi cioè sia i beni mobili sia i beni immobili, ma non i beni immateriali che restano disciplinati dalle norme speciali in materia (DELI, 1320).

Tale assunto è in linea con quanto la dottrina aveva già affermato in relazione ai criteri di giurisdizione previgenti (art. 4, 2° co., L. 31.5.1995, n. 218) (GIULIANO, 61; MORELLI, 115).

☞ In senso conforme si era espresso anche il giudice di merito (T. Milano, 24.9.1990).

■ Si tratta inoltre di un criterio elastico

che lascia al giudice ampia discrezionalità circa la valutazione economica, giacché la norma non detta parametri alla luce dei quali orientare la stima. Per colmare tale lacuna, secondo parte della dottrina per individuare i beni di maggiore consistenza economica bisognerebbe avvalersi dei criteri di cui agli artt. 14 e 15 c.p.c. per quelli situati in Italia, mentre per quelli localizzati all'estero, si dovrebbero adeguare tali criteri al valore che essi possiedono nel territorio dello Stato nel quale sono ubicati (DE CESARI, *Successioni*, 4449; DELI, 1321; TONOLO, 238).

Qualora la parte di maggiore consistenza economica dei beni fosse situata all'estero, si potrebbe comunque radicare la competenza del giudice italiano se la domanda avesse ad oggetto beni (mobili o immobili) ubicati in Italia. Così dispone l'art. 50, alla lett. e). L'ipotesi contemplata dalla lett. e, può dunque considerarsi inversa rispetto a quella contenuta nella lett. c (DELI, 1321; TONOLO, 238). I criteri contenuti nelle lett. c ed e sollevano pertanto alcune questioni di compatibilità che sembra utile rilevare. In forza dell'art. 50, lett. c, sussiste infatti la giurisdizione del giudice italiano se i beni di maggior rilievo economico sono situati in Italia. È dunque sufficiente che un solo bene, quello di maggior valore, sia localizzato in Italia per radicare la competenza del giudice italiano, anche in assenza di altri collegamenti. Allo stesso modo, in base a quanto disposto dall'art. 50, lett. e, affinché sussista la giurisdizione italiana è sufficiente che sia localizzato in Italia anche un solo bene, ovvero quello oggetto della domanda, anche se beni di maggior valore si trovino all'estero.

Parte della dottrina ha espresso molte perplessità in relazione a quest'ultima disposizione, che amplierebbe in maniera eccessiva la competenza del giudice italiano potendo essere utilizzata anche in relazione a controversie che non presentano legami effettivi con l'ordinamento italiano (DE CESARI, *Successioni*, 4450; DELI, 1322; TONOLO, 238). Alla base di tale scelta legislativa vi sarebbe

la necessità di coordinare tale criterio di giurisdizione con quello previsto dall'art. 46, 3° co., L. 31.5.1995, n. 218 che, in materia di divisione ereditaria, consente ai co-dividenti di regolare la divisione seguendo la legge del luogo in cui sono localizzati uno o più beni ereditari (CLERICI, 248; DE CESARI *Successioni*, 5211; TONOLO, 238).

5. Altri criteri generali di giurisdizione

■ Come è già stato rilevato, **oltre alla cittadinanza**, l'art. 50 alla lett. d richiama altri criteri generali di giurisdizione. La competenza del giudice italiano può infatti sussistere anche se il **convenuto è domiciliato o residente in Italia oppure se ha accettato la giurisdizione italiana**. Tali criteri erano già previsti dall'abrogato art. 4, n. 1, c.p.c. Tuttavia essi sono stati interpretati diversamente rispetto al passato. Sotto il vigore del sistema precedente, la dottrina riteneva che i criteri di cui all'art. 4, n. 1, c.p.c. fossero richiamati per definire la giurisdizione italiana rispetto allo straniero (GIULIANO, 106 ss.; QUADRI, 310).

☪ Anche la giurisprudenza, in modo conforme alla dottrina, sollevando critiche al riguardo sosteneva, che il cittadino italiano potesse sempre essere convenuto dinnanzi a un tribunale italiano (C., Sez. Un., 26.11.1993, n. 11718). Oggi, al contrario, tali criteri sono applicati indipendentemente dalla cittadinanza italiana del convenuto e il loro accertamento viene effettuato in forza delle norme della *lex fori*. Al tal riguardo viene in rilievo, la disposizione dell'art. 43 c.c. (C., Sez. Un., 29.11.2006, n. 2527; C., Sez. Un., Ord., 11.2.2003, n. 2060).

■ Bisogna inoltre osservare che l'accettazione della giurisdizione deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 4, L. 31.5.1995, n. 218 e che l'operatività dei suddetti criteri è esclusa se la domanda ha per oggetto beni situati all'estero. In quest'ultimo caso, infatti, la causa assume carattere di estraneità tale da rendere inopportuna la competenza del giudice italiano (DE CESARI, *Successioni*, 5211; DELI, 1324; TONOLO, 239).

Va infine rilevato che, per le cause di divisione ereditaria non si applica l'art. 50 e la relativa giurisdizione deve essere individuata in forza dei criteri contenuti negli artt. 3 e 4, L. 31.5.1995, n. 218.

6. Il sistema delle norme di natura convenzionale in materia successoria

Le norme di natura convenzionale sulla giurisdizione in materia successoria sono per lo più contenute in trattati bilaterali (vedi anche commento art. 46, par. 2), i quali disciplinano in modo del tutto sporadico quegli aspetti della materia che richiedono un maggiore intervento dei poteri pubblici, sia a livello amministrativo sia a livello giudiziario. Gli sforzi volti a regolare in modo organico la *successio mortis causa* su un piano multilaterale non si sono ancora concretizzati nell'adozione di convenzioni internazionali vigenti (per le quali rimandiamo al commento art. 46, par. 2) e, dunque, la materia resta ancora in gran parte disciplinata dalla legge regolatrice individuata dalle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati.

Per quanto riguarda più in particolare la questione della giurisdizione, all'interno delle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con altri Stati relative al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, si possono rinvenire norme relative alla competenza del giudice in materia successoria. Queste ultime individuano generalmente la competenza del giudice del luogo del domicilio oppure della cittadinanza del *de cuius* al momento della morte, ciò ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione sul territorio della Repubblica delle decisioni straniere. In particolare, il criterio del domicilio viene accolto dalle Convenzioni stipulate dall'Italia con il Belgio nel 1962 (art. 2, n. 9), con la Francia nel 1930 (art. 17) e con i Paesi Bassi nel 1959 (art. 2, n. 7). La Convenzione stipulata fra Italia e Tunisia nel 1967, che riguarda l'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, contiene una norma di giurisdizione indiretta indicando la citta-

dinanza, quale criterio il riconoscimento delle sentenze.

■ Anche, la Convenzione italo-tedesca del 1936 (art. 2, n. 6) e quella italo-svizzera del 1933 (art. 2, n. 5) si avvalgono del criterio della cittadinanza. Le suddette norme, ad eccezione di quelle contenute nelle convenzioni con la Svizzera e con la Germania, definiscono le controversie successorie in relazione alle quali si applica il criterio di competenza adottato, spesso avvalendosi di una elencazione analitica delle stesse. Un caso a sé stante è rappresentato dalla Convenzione italo-britannica del 1964, la quale esplicitamente esclude l'obbligo del riconoscimento delle sentenze relative alle controversie in "materia successoria o di amministrazione del patrimonio della persona defunta" (POCAR, TREVES, CLERICI, DE CESARI, TROMBETTA-PANIGADI, *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, 3^a ed., Milano, 1999, 397 ss.).

Esiste poi un altro gruppo di convenzioni bilaterali c.d. "consolari" o "di stabilimento e consolari" le quali contengono norme di natura eterogenea volte a disciplinare le attribuzioni dei consoli in materia successoria. In taluni casi, esse regolano anche questioni di carattere processuale e fiscale relative alle successioni. Il principio della c.d. "universalità della successione", comune a tutte queste convenzioni, prevede una significativa eccezione in tema di competenza giurisdizionale, rinvenibile nell'art. 21 della Convenzione italo-turca del 1929 che distingue fra successione mobiliare, soggetta alla legge e alla giurisdizione dello Stato nazionale del *de cuius*, e successione immobiliare sottoposta alla legge e alla giurisdizione esclusiva dei giudici del Paese di situazione dei beni (vedi commento art. 46, par. 2).

Occorre inoltre sottolineare che, mentre in alcuni trattati (v. quelli con: Portogallo del 1868, Spagna del 1867, Francia 1955) i poteri consolari in materia sono così ampi che le autorità locali si limitano ad un mero controllo, in altri casi le competenze del console hanno carattere sussidiario e secondario rispetto a quelle delle autorità locali,

come si riscontra, ad esempio, nella Convenzione con la Gran Bretagna, già citata e in quella con la Romania del 1967 (POCAR, TREVES, CLERICI, DE CESARI, TROMBETTA-PANIGADI, 398 ss.).

Un elemento che accomuna tutte le convenzioni in questione è la riserva a favore dei tribunali locali per quanto concerne le controversie tra eredi o comunque riguardanti la successione. Si tratta di un principio che subisce alcune deroghe delle quali si è già detto in relazione all'art. 21 della Convenzione con la Turchia. Un'altra deroga significativa è costituita dall'art. 17, 3° co. della **Convenzione di stabilimento consolare italo-svizzera del 22.7.1868**, resa esecutiva con R.D. 5.5.1869, n. 5052, la quale riveste un ruolo importante a livello pratico. Il protocollo del 1° maggio relativo all'applicazione di tale Convenzione stabilisce che, con riferimento **alla successione di uno svizzero morto in Italia, è competente il giudice del luogo di origine del defunto. La riserva opera, a maggior ragione, nel caso in cui il de cuius sia deceduto nel proprio Paese.**

■ Al riguardo la giurisprudenza italiana ha precisato che, in relazione alle controversie regolate dalle previgenti norme di procedura civile internazionale, tale norma trovava applicazione in relazione a tutte le controversie insorte fra eredi, legatari o altri soggetti comunque interessati alla successione e costituiva pertanto una deroga all'art. 4, n. 2, c.p.c. (C., Sez. Un., 4.7.1962, n. 1711; C., Sez. Un., 31.7.1967, n. 2038; C., Sez. Un., 1.7.1992, n. 8081).

■ Contrariamente a quanto previsto dalle legge di riforma, la norma di esecuzione di questo accordo prevede, dunque, che se un cittadino svizzero muore in Italia (o anche naturalmente nel proprio Paese) non sussisterà mai la competenza del giudice italiano neppure se la successione è stata aperta in Italia (perché lo svizzero aveva il domicilio nel nostro Paese) né se il defunto ha lasciato i suoi beni in Italia e nemmeno se si tratti di una causa promossa nei confronti di un convenuto con domicilio o residenza in Italia. **Si ritiene inoltre di escludere la giuri-**

sdizione italiana anche nel caso in cui la successione sia sottoposta alla legge italiana, circostanza che si realizza nel caso di una scelta in questo senso effettuata dallo svizzero morto con ultima residenza in Italia (BALLARINO, 554).

7. La proposta di regolamento UE sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e sulla creazione di un certificato successorio europeo

L'obiettivo di realizzare in Europa una disciplina processuale unitaria anche in materia successoria viene perseguito ormai da qualche decennio. Le difficoltà, incontrate già in passato nel tentativo di armonizzare a livello internazionale le regole in materia di successione per causa di morte risiedono nelle profonde differenze che esistono fra i diversi sistemi giuridici europei tanto dal punto di vista del diritto materiale, quanto dal punto di vista del diritto internazionale privato.

■ Tra i precedenti tentativi volti all'elaborazione di uno strumento convenzionale in materia successoria a livello europeo, si registra la proposta per una Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia familiare e successoria, elaborata nel 1993 dal Gruppo europeo di diritto internazionale privato (il cui testo, a cura di LARGARDE, è riprodotto in *RIPP*, 1993, 1079), che non ha però avuto seguito (DELI, 1324).

Successivamente, la materia del diritto internazionale privato e processuale, per effetto del **Trattato di Amsterdam (firmato il 2.10.1997 ed entrato in vigore l'1.5.1999)** è divenuta materia di competenza comunitaria. Nell'arco di pochi anni, in virtù di questa importante modifica del trattato, l'Unione europea ha adottato una serie di regolamenti comunitari, che hanno posto le basi per la nascita di un diritto internazionale privato e processuale *comunitario* (per ulteriori approfondimenti cfr. DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale*

comunitario. *Atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Torino, 2005, 1-37).

Con l'adozione da parte del **Consiglio europeo del Programma dell'Aja del 5.11.2004**, sulla progressiva attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, 3.3.2005, n. C. 53), il piano di intervento del legislatore comunitario nell'ambito del diritto internazionale privato e processuale comunitario è stato esteso a diversi settori quali: le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, il divorzio, i regimi matrimoniali, gli obblighi alimentari. Il successivo Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha inciso anche su questa materia, innanzitutto perché ha abolito la struttura dei pilastri, alla quale corrispondeva un diverso criterio decisionale. In secondo luogo, esso ha introdotto alcune modifiche sul piano testuale, ma senza tuttavia apportare novità di rilievo e dunque ponendosi in rapporto di continuità, rispetto alla disciplina anteriore. L'art. 67 (ex art. 61) nel suo quarto comma prevede che "l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile". Nell'ultimo decennio, il perseguimento di tale obiettivo è stato realizzato attraverso l'adozione di misure di vario tipo. Alcune di natura più strettamente processualistica (notificazione degli atti giudiziari; assunzione dei mezzi di prova, ecc.); altre di natura, per così dire, organizzativa, quale ad esempio l'istituzione di una rete giudiziaria europea, creata al fine di agevolare l'accesso dei cittadini alla giustizia in caso di controversie con risvolti internazionali e oggetto di una recente proposta di revisione e miglioramento [doc.COM (2008) 380 def., consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu]. Anche il Programma di Stoccolma, presentato dalla Svezia durante la sua presidenza nel 2009 e adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, programma che a partire dal 2010 e fino al 2014 costituirà il riferimento europeo su cooperazione

giudiziaria e doganale, lotta al crimine, immigrazione, asilo e visti, ha fatto della cooperazione europea in materia di giustizia, affari interni e immigrazione una delle sue priorità.

In particolare, tra le ipotesi da tempo in cantiere in questo settore, vi è il progetto di un regolamento in materia di successioni mortis causa. Raccogliendo l'invito contenuto nel Programma dell'Aja, già il 1.3.2005 la Commissione europea aveva presentato un Libro Verde [COM (2005) 65] dedicato alle successioni e ai testamenti. Il Libro Verde era articolato in una serie di quesiti, che hanno avuto lo scopo di avviare un'ampia consultazione pubblica in materia (CALÒ, *Successioni e Unione europea: la lunga marcia del Libro Verde*, in *FI*, 2006, V, 169 ss.).

Successivamente, un gruppo di esperti denominato "PRM III/IV", istituito dalla Commissione il 1.3.2006 e riunitosi diverse volte fra il 2006 e il 2008, ha prodotto una serie di contributi, che hanno confermato la necessità di avanzare la proposta di uno strumento comunitario nel settore.

Tale invito è stato infine accolto dal Parlamento europeo e dal Consiglio che il 14.10.2009 hanno presentato una proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM (2009) 154 def., reperibile all'indirizzo <http://www.eur-lex.europa.eu>].

In relazione alla **competenza giurisdizionale** rileva innanzitutto il Capo I della proposta di regolamento, relativo all'ambito di applicazione del regolamento e alle definizioni. Ai sensi dell'art. 1 il **concetto di "successione"** deve essere interpretato autonomamente come comprensivo di tutti gli aspetti di una successione, in particolare la delazione e la liquidazione. Un'altra definizione importante contenuta nell'art. 1 riguarda il **concetto di "organo giurisdizionale"**. Dal momento che le successioni sono generalmente oggetto di contenzioso stra-

giudiziale, la nozione di organo giurisdizionale accolta nella proposta regolamento è intesa in senso lato e include infatti altre autorità che possono svolgere funzioni di tipo giurisdizionale, in particolare per delega, compresi quindi i notai e i cancellieri. Per quanto riguarda in particolare **le norme relative alla competenza giurisdizionale in materia successoria rilevano quelle contenute nel Capo II**. Partendo dal presupposto che la competenza dello Stato membro di ultima residenza del defunto è il criterio più diffuso tra gli Stati membri e coincide solitamente con il luogo in cui si trovano i beni del defunto, a norma **dell'art. 4** gli organi giurisdizionali di tale Stato saranno competenti a statuire su tutti gli aspetti della successione, indipendentemente dal fatto che si tratti di giurisdizione volontaria o contenziosa. Tuttavia, qualora il *de cuius* avesse scelto in vita la legge di uno Stato membro per disciplinare la sua successione in conformità con l'art. 17, l'organo giurisdizionale che sarebbe competente in base all'art. 4, cioè quello dello **Stato membro sul cui territorio il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte**, su istanza di parte e se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a conoscere della causa, può sospendere il giudizio ed invitare le parti a proseguirlo dinanzi agli organi giurisdizionali di tale Stato. Dunque, il rinvio a tale giudice non è automatico, dovendo l'organo giurisdizionale che sarebbe competente ai sensi dell'art. 4 tenere conto degli interessi del defunto, degli eredi, dei legatari, dei creditori e della loro residenza abituale. Obiettivo di tale disposizione è infatti quello di pervenire ad una soluzione equilibrata soprattutto nell'ipotesi in cui il defunto risiedeva da poco tempo in uno Stato diverso da quello della cittadinanza mentre la sua famiglia aveva deciso di continuare a vivere nel luogo di origine. Se il defunto, al momento della morte, non risiedeva in alcuno Stato membro, **l'art. 6 consente l'accesso alla giustizia agli eredi e ai creditori presso un giudice comunitario quando la situazio-**

ne presenti stretti legami con uno Stato membro. In particolare, tale **articolo 6 contempla quattro criteri** alla luce dei quali può radicarsi la giurisdizione del giudice italiano. Tali circostanze sono le seguenti: se la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato, semprechè egli non avesse cessato di risiedervi più di cinque anni prima che fosse adito l'organo giurisdizionale; oppure, in mancanza, se il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato al momento della morte; oppure, in mancanza se un erede o legatario risieda abitualmente in quello Stato; oppure, in mancanza, se la domanda riguardava esclusivamente quei beni.

Infine, in alcuni casi, la stretta connessione tra la situazione successoria e la situazione sostanziale può richiedere una competenza eccezionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro del luogo in cui è ubicato il bene quando la legge di quest'ultimo Stato prescrive l'intervento dei propri organi giurisdizionali. La loro assistenza può rendersi infatti necessaria al fine di adottare misure di diritto sostanziale relative alla trasmissione di quel bene, alla sua iscrizione o alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Di conseguenza, tale competenza è strettamente limitata agli aspetti di diritto reale relativi alla trasmissione del bene (art. 9).

I giudici individuati ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 sono competenti a pronunciarsi anche sulla **domanda riconvenzionale** (art. 7), mentre in materia di **accettazione o di rinuncia all'eredità** è competente l'organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell'erede o del legatario quando le relative dichiarazioni vanno rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Per quanto concerne la **determinazione del momento di pendenza della lite**, l'art. 10, analogamente a quanto previsto nel Reg. CE 44/2001, distingue fra i sistemi nazionali che si fondano sul ricorso, quale atto introduttivo del giudizio, e quelli basati sull'atto di citazione. Nel primo caso un organo giurisdizionale è considerato adito alla

data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il ricorrente abbia preso tutte le misure necessarie affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto. Nel secondo caso, invece, un organo giurisdizionale è considerato adito alla data di ricezione dell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omissis di prendere le misure che era tenuto a prendere per depositare l'atto presso l'organo giurisdizionale.

Infine, la proposta di regolamento detta regole anche in materia di **litispendenza, connessione e provvedimenti provvisori e cautelari**. Per quanto concerne la **litispendenza**, che si verifica quando davanti ad organi giurisdizionali di Stati membri differenti sono state proposte domande aventi lo stesso oggetto e lo stesso titolo, l'organo giurisdizionale adito successivamente sospende d'ufficio il procedimento fino a quando non sia stata accertata la competenza dell'organo adito precedentemente. Qualora sia accertata la competenza del giudice adito per primo, quello successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo (art. 13).

Nel caso di **connessione**, ovvero quando più cause connesse siano pendenti dinanzi a organi giurisdizionali di diversi Stati membri, l'organo successivamente adito può sospendere il procedimento. Se tali cause pendono in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, solo però nella circostanza in cui l'organo adito per primo sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge del suo Stato consenta la riunione (art. 14).

Infine, per quanto concerne i **provvedimenti provvisori e cautelari**, l'art. 15 dispone che, se previsti dalla legge di uno Stato membro, possono essere richiesti alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro anche se, in forza del regolamento stesso, la com-

petenza a conoscere del merito della controversia è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

Per quanto riguarda, da ultimo, il **riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze**, premesso il principio del riconoscimento automatico delle decisioni (art. 49), le norme contenute nel Capo V (artt. 29-33) della proposta di regolamento richiamano esplicitamente le corrispondenti norme del Reg. CE 44/2001 (artt. 38-56 e 58), alle quali bisognerà fare riferimento per attingere la relativa disciplina. Il riconoscimento di tutte le decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia di successioni è previsto al fine di concretizzare il principio del riconoscimento reciproco che a sua volta si fonda sul principio di reciproca fiducia fra ordinamenti nazionali. Pertanto, i motivi del mancato riconoscimento sono stati ridotti al minimo indispensabile. Ai sensi dell'art. 30 della proposta di regolamento, le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, se tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Per concludere, il Capo VI della proposta di regolamento introduce altresì il **certificato successorio europeo**, del quale viene prodotto un modulo *standard* nell'allegato II. Tale certificato, che costituisce la prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari e dei terzi

amministratori, è rilasciato su istanza di chi deve provare una delle suddette qualità. Per coerenza con le norme di competenza nel merito, l'organo giurisdizionale competente al rilascio coincide con quello competente a decidere della successione, ai sensi dei già ricordati artt. 4, 5 e 6 (art. 37). Il certificato

non è obbligatorio e non si sostituisce alle procedure nazionali, tuttavia i suoi effetti sono riconosciuti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato ai sensi del Capo IV della proposta di regolamento.

CHIARA DI STASIO

La legge applicabile alla donazione (art. 56, L. 31.5.1995, n. 218)

Norma di riferimento: art. 56, L. 31.5.1995, n. 218 **Donazioni**

56 [1] *Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.*

[2] *Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.*

[3] *La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.*

Riferimenti normativi: Artt. 768 *bis*, 768 *octies*, 769, 785 c.c.; artt. 13, 20, 23, 55, 57, L. 31.5.1995, n. 218; artt. 1, 2, 3, 9, 11, Conv. 19.6.1980, n. 80/934/CEE Convenzione di Roma 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; artt. 1, 2, 3, 4, 1113, Reg. (CE) 17.6.2008, n. 593/2008 del Parlamento e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

Bibliografia: BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, 3^a ed., Padova, 1999; BAREL, ARMELLINI, *Diritto internazionale privato*, Milano, 2010; BARIATTI, *Art. 56*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema di dir. int. priv.*, a cura di Bariatti, in *NLCC*, 1996; BOSCHIERO, *Art. 56*, in *AA.VV.*, *Commentario del nuovo dir. int. priv.*, Padova, 1996; ID., *Donazione nel diritto internazionale privato*, in *Digesto civ.*, IV, VII, Torino, 1991; CALÒ, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007; DAVI, *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, in *RDIPP*, 2002; ID., *Le questioni generali di diritto internazionale nel progetto di riforma*, in *La riforma del diritto internazionale privato e processuale. Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, a cura di Gaja, Milano, 1994; DAMASCELLI, *Il patto di famiglia nel diritto internazionale privato*, in *RDIPP*, 2007; DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario. Atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Torino, 2005; ID., *Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni*, Padova, 2001; FUMAGALLI, *La Convenzione di Roma e la legge regolatrice delle donazioni*, in *RIPP*, 1993; GAJA (a cura di), *La riforma del diritto internazionale privato e processuale. Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, Milano, 1994; GIULIANO, LAGARDE, *Relazione sulla Convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. M. Giuliano e del prof. P. Lagarde*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 282 del 31.10.1980; LENZI, *Prime osservazioni sulla legge 218 del 31 maggio 1995*, in *RN*, 1995; LEONCINI BARTOLI, *Donazione (d.i.pr. e processuale)*, in *EG*, XII, Roma, 1989; ID., *Le donazioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 1978; LEQUETTE, *Le droit International privé à l'épreuve des conventions internationales*, in *Recueil des Cours*,